

N.550

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore **DI BIAGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2013

Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione di una Commissione di garanzia sull'attuazione della legge»

Il disegno di legge prevede nuovi compiti per la commissione di Garanzia assegnandole un nuovo ruolo di mediazione nei conflitti, prevedendo in particolare:

ART.1

- che la comunicazione dello sciopero venga inviata obbligatoriamente anche alla commissione
- ulteriore tentativo di conciliazione oltre quello già previsto (nei casi che la commissione reputa di particolare rilevanza)
- la segnalazione della commissione di cui all'art.8 (nei casi di pregiudizio dei diritti alla persona) diventa vincolante
- viene istituito il registro digitale per gli scioperi nazionali
- viene istituito il ruolo del personale della commissione (già fatto in legge di stabilità 2014)
- si inserisce all'art.13 lettera c) la possibilità per la commissione, nei casi di rilievo nazionale, di formulare una proposta di composizione della vertenza da proporre ai soggetti che hanno proclamato lo sciopero.
- Si assegna un nuovo compito alla commissione con la possibilità di esprimere un parere circa le iniziative ritenute necessarie per prevenire o rimuovere le situazioni di crisi

N. 1286

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori **SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, COMPAGNA, CONTE, FORMIGONI, GENTILE, MANCUSO, MARINELLO** e Luciano ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

Il disegno di legge intende dare delega al Governo per più decreti legislativi attuativi che modifichino le regole sullo sciopero in particolare per i settori della mobilità.

ART.1

- Si prevede la possibilità di proclamazione di sciopero per le OO.SS che, nel settore, abbiano un grado di rappresentatività superiore al 50%. per le OO.SS. che non superino la soglia del 50% ma abbiano almeno il 20%, si prevede l'istituto del referendum preventivo e obbligatorio tra i lavoratori del settore o dell'azienda, con voto favorevole di almeno il 30%
- Si prevede l'inserimento, nei contratti o nei regolamenti, della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero del singolo lavoratore.
- Si prevede di introdurre, per via contrattuale, l'istituto dello sciopero virtuale
- Si indica la necessità di introdurre procedure per un congruo anticipo per la revoca dello sciopero
- Nuove regole per gli intervalli minimi tra gli scioperi e per la concomitanza di scioperi

N. 2006

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori **ICHINO, TONINI, LEPRI, BERGER, BUEMI, COCIANCICH, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, LANZILLOTTA, LANIECE, MARAN, MARCUCCI, Mauro MARINO, MICHELONI, PALERMO, PANIZZA, PEZZOPANE, RUSSO, SANGALLI, SUSTA, VALDINOSI** e ZELLER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2015

Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale

Il disegno di legge prevede disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e l'integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale.

ART.1

- Si circoscrive il campo di applicazione ai servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada comprese le imprese che svolgono servizi indispensabili allo svolgimento delle suddette attività, e agli impianti di manutenzione di ascensori.

ART.2

- Si prevede che lo sciopero aziendale possa essere proclamato da OO.SS. che abbiano una rappresentatività maggioritaria in azienda (la verifica avviene secondo i criteri dell'accordo interconfederale applicabile). In assenza di ciò si prevede il referendum preventivo tra tutti i dipendenti con la partecipazione minima della metà dei dipendenti e un voto favorevole superiore alla metà dei voti espressi.
- Si prevede che il referendum sia regolato da accordo tra le parti (impresa e OO.SS.) o da comitato paritetico

- Nuove regole per la disciplina del fermo degli autotrasporti
- Nuove regole e funzioni per la "Commissione"
- Si introduce il divieto di forme di protesta che possano essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione

ART.2

- Si prevede di rivedere e aggiornare il sistema sanzionatorio, compresa l'entità economica, nel caso di violazione delle regole sul conflitto delle imprese e delle OO.SS.
- Previsione di illeciti amministrativi per le condotte dei lavoratori che violano le norme in caso di astensione dal lavoro
- Si affida alla Commissione la competenza delle sanzioni

ART.3

- La Commissione assume la denominazione di "Commissione per le relazioni di lavoro"
- Si affida alla Commissione il compito della verifica dell'incidenza e dell'effettiva partecipazione agli scioperi con periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti e sulla rappresentatività degli attori sociali
- Si modificano composizioni e funzioni della Commissione con l'individuazione della dotazione organica con il trattamento economico previsto per i ruoli della Presidenza del Consiglio con l'inquadramento del personale oggi comandato da altre Amministrazioni per le quali si riduce l'organico delle stesse unità
- (ruolo fatto con stabilità 2014)

ART.4

- Si prevede che la dichiarazione di sciopero sia data anche alla Commissione

ART.5

- Si prevede, entro 24 mesi dalla legge, la possibilità di redigere un testo unico delle disposizioni in materia di sciopero.

ART.3

- Si prevedono le stesse regole dell'art. 2 riferite al settore o all'insieme di imprese

ART.4

- Si prevede, in caso di servizio di trasporto in regime di abbonamento, un risarcimento per l'abbonato.

Capo II ART.5

- Si modifica l'art. 20 della legge 300 inserendo dopo il secondo comma "la richiesta dell'assemblea deve essere presentata, salvo i casi di motivata urgenza, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto allo svolgimento. La collocazione temporale è stabilita dal datore di lavoro....tra il sesto e il decimo giorno dalla richiesta...."

ART.6

- si prevede il divieto di interrompere il servizio pubblico per assemblea e la possibilità di svolgimento dell'assemblea dei lavoratori in orario aggiuntivo con il pagamento ai partecipanti della retribuzione aggiuntiva corrispondente

COMPARAZIONE DISEGNI DI LEGGE IN SENATO SULLO SCIOPERO

LIBERTÀ SINDACALE, DIRITTO DI SCIOPERO E RAPPRESENTANZA



Dalla lettura dei tre disegni di legge si riscontrano alcune parti che li accomunano sia negli obiettivi che nelle motivazioni, altre che riguardano aspetti specifici.

In particolare nei Ddl Sacconi - Ichino si evidenzia la modifica delle regole per la proclamazione dello sciopero per il quale viene individuato come requisito indispensabile la rappresentatività maggioritaria (50%) o in assenza (per Sacconi almeno il 20%) il referendum preventivo tra tutti i lavoratori.

Nel Ddl (Di Biagio – Sacconi) si prevedono nuovi compiti e funzioni della Commissione. Con le modifiche la valutazione andrebbe oltre il controllo dell'esercizio del diritto di sciopero entrando direttamente nelle motivazioni dello sciopero.

Nel Ddl Sacconi si prevede l'inserimento, nei contratti o nei regolamenti, della dichiarazione preventiva di adesione e lo sciopero virtuale

Nel Ddl 2006 (Ichino) si prevede di modificare il diritto di assemblea aumentando i giorni utili alla richiesta e prevedendone lo svolgimento in orario aggiuntivo, si prevede inoltre il divieto di interruzione del servizio pubblico.

TABELLA RIEPILOGATIVA

	Modifica compiti Commissione	Referendum preventivo	Dichiarazione preventiva di adesione	Sciopero virtuale	Modifica regole assemblea	Modifiche sistema sanzionatorio
Ddl 550	sì					
Ddl 1286	sì	sì	sì	sì		sì
Ddl 2006		sì			sì	